

## Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP

Codice deontologico

**Dietista**

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica  
20 novembre 2024*

## **Premessa**

Il presente Codice deontologico si applica ai Dietisti iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Dietista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Dietista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

## **Principi valoriali**

### Costituzione etica

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

## **Norme comportamentali**

### **Identità del professionista**

#### *Art. 49 Definizione*

Il Dietista è il professionista sanitario in possesso di laurea abilitante o dei titoli equipollenti, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, e svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari.

L'attività del Dietista è di natura tecnica, relazionale ed educativa.

#### *Art. 50 Ambiti*

Il Dietista esercita la professione in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Il campo di attività proprio del Dietista comprende l'assistenza nutrizionale, la ristorazione collettiva, l'educazione alimentare e la prevenzione in ambito nutrizionale, l'organizzazione dei servizi in cui opera, la formazione e la ricerca.

#### *Art. 51 Competenze*

Il Dietista è responsabile della valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell'alimentazione e della nutrizione nelle diverse età della vita, in situazioni fisiologiche e patologiche e dell'assistenza dietetico-nutrizionale alla persona o alla comunità.

Il Dietista contribuisce all'elaborazione di politiche alimentari innovative e inclusive in relazione ai bisogni di salute delle comunità.

Il Dietista assicura in autonomia il processo assistenziale della nutrizione a persone sane e malate applicando l'approccio metodologico basato sull'evidenza, che consiste nelle fasi di valutazione e rivalutazione nutrizionale, diagnosi nutrizionale, intervento nutrizionale, monitoraggio e valutazione degli esiti.

L'intervento nutrizionale, per quanto attiene alla formulazione e attuazione del piano nutrizionale connesso alla patologia, fa riferimento alla diagnosi medica.

Il Dietista si relaziona con gli altri professionisti sanitari per ottenere, ove necessario, gli elementi del quadro clinico che condizionano l'intervento nutrizionale.

Il Dietista raccomanda prodotti, quali integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali fra cui i supplementi nutrizionali orali (ONS) o prodotti fitoterapici o farmaceutici di libera vendita, avendone valutato l'attendibilità delle fonti scientifiche, dei dati e delle prove di efficacia, dandone completa informazione alla persona assistita e fornendo chiare indicazioni sul corretto utilizzo.

#### *Art. 52 Obiettivi*

Il Dietista, applicando con autonomia e responsabilità la scienza dell'alimentazione e della nutrizione nell'area della promozione della salute e della prevenzione e nell'ambito assistenziale, sanitario e sociale, si pone gli obiettivi di tutelare, ripristinare o ottimizzare lo stato nutrizionale della persona e della comunità, nonché di prevenire e trattare le patologie correlate all'alimentazione e alla nutrizione, promuovendo l'autodeterminazione e la competenza della persona assistita.

Il Dietista contribuisce al miglioramento della qualità della vita e all'ottimizzazione dell'ambiente nutrizionale, agendo presso le istituzioni, l'industria, il mondo accademico e la ricerca.

### *Art. 53 Decoro personale e dignità della professione*

Il Dietista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

## **Esercizio della professione**

### *Art. 54 Diagnosi*

Il Dietista formula la diagnosi nutrizionale per identificare, definire e descrivere uno specifico problema della nutrizione che necessita di intervento nutrizionale.

### *Art. 55 Consulenza*

Il Dietista svolge consulenza professionale per la persona, la comunità, per altri professionisti, per enti, istituzioni e aziende.

Il Dietista, in possesso delle necessarie competenze, svolge attività di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

### *Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche*

Il Dietista, applicando i principi della medicina basata sulle evidenze, ricerca in maniera sistematica le prove scientifiche disponibili e ne valuta l'efficacia, la pertinenza, i livelli di applicabilità e la rilevanza; per attuare il processo decisionale si conforma alle raccomandazioni espresse nelle linee guida e alle buone pratiche, associandovi il proprio giudizio critico, nel rispetto dei valori e delle specificità della persona assistita o della comunità.

### *Art. 57 Pratiche non convenzionali*

Il Dietista è abilitato a mettere in atto, sotto la propria responsabilità, modelli alimentari non convenzionali, quali quelli dettati da fattori culturali, etici, ideologici, religiosi della persona assistita, nel rispetto della sicurezza della stessa e del decoro e della dignità della professione; in questi casi richiede sempre alla persona l'espressione di specifico consenso, previa circostanziata informazione circa la qualità o l'assenza di evidenza scientifica di tali modelli, in relazione alla loro sicurezza e non dannosità.

Il Dietista, quando ricorre a tali modelli, garantisce comunque alla persona assistita contestuali interventi nutrizionali specifici e scientificamente fondati.

### *Art. 58 Dipendenti pubblici e privati*

Il Dietista lavoratore subordinato, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private, salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dell'assistenza nutrizionale e contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure.

#### *Art. 59 Liberi professionisti*

Il Dietista, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso.

#### *Art. 60 Libera professione intramoenia*

Il Dietista svolge attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera, in autonomia e con conseguente responsabilità.

#### *Art. 61 Equo compenso*

Il Dietista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Dietista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Dietista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

#### *Art. 62 Rifiuto di prestazioni professionali*

Il Dietista rifiuta la prestazione richiesta qualora sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

Il Dietista, qualora venga meno il rapporto fiduciario, può rinunciare all'incarico professionale, a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita circa quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute.

Il Dietista, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

#### *Art. 63 Copertura assicurativa*

Il Dietista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Dietista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Dietista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

## **Cura**

### *Art. 64 Sicurezza delle cure*

Il Dietista riconosce la gestione del rischio nutrizionale come attività proattiva e parte integrante della propria pratica professionale.

Il Dietista attua la gestione del rischio nutrizionale, finalizzata in particolare alla prevenzione degli eventi avversi correlabili all'alimentazione e alla nutrizione, salvaguardando la sicurezza della persona assistita.

Il Dietista promuove l'assunzione di responsabilità da parte dei professionisti sanitari nell'identificazione del rischio nutrizionale e la segnalazione spontanea di errori o rischio di errori o disfunzioni organizzative correlati all'alimentazione e alla nutrizione.

Il Dietista partecipa a eventi formativi per l'aggiornamento della propria competenza e abilità nell'ambito della gestione del rischio nutrizionale, al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell'assistenza dietetico-nutrizionale erogata.

Il Dietista garantisce il mantenimento della funzionalità dei beni strumentali utilizzati.

### *Art. 65 Continuità delle cure*

Il Dietista garantisce la continuità dell'assistenza e una presa in carico sicura della persona assistita, utilizzando strumenti che facilitino l'eventuale passaggio di consegne con altri professionisti sanitari.

Il Dietista, in caso di indisponibilità o di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, informa la persona assistita circa le modalità della propria sostituzione.

### *Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure*

Il Dietista, quando coinvolto nella pianificazione condivisa delle cure, partecipa alla loro elaborazione, relazionandosi con gli altri professionisti sanitari, in un'ottica interdisciplinare.

Il Dietista pianifica l'intervento nutrizionale individuato sulla base della diagnosi nutrizionale e del quadro clinico, tenendo in considerazione le preferenze della persona assistita, il potenziale d'impatto e le risorse disponibili; definisce gli obiettivi clinico-nutrizionali di breve, medio e lungo termine, il tempo, la frequenza e l'intensità dell'assistenza nutrizionale, i controlli e gli interventi successivi; modifica l'intervento nutrizionale in rapporto all'evoluzione dello stato nutrizionale e dei bisogni della persona assistita.

### *Art. 67 Rifiuto ad alimentarsi*

Il Dietista informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta per la sua salute, ne documenta la volontà, non assume iniziative coercitive e non collabora a procedure coattive di alimentazione o di nutrizione artificiale. Il consenso o il rifiuto manifestato dalla persona assistita, adeguatamente informata, va rispettato e mantiene la sua validità, qualora l'interessato perda coscienza, anche di fronte all'aggravarsi della propria situazione clinica.

Il Dietista applica i principi sopra declinati a tutte le persone assistite, comprese quelle sottoposte a limitazioni della libertà personale.

### *Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali*

Il Dietista lavoratore subordinato segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita.

Il Dietista libero professionista evita eccessi di prestazioni professionali per non compromettere la sicurezza e la salute della persona assistita.

## **Medicina di genere**

### *Art. 69 Medicina di genere*

Il Dietista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo ai meccanismi responsabili delle differenze osservate in risposta all'alimentazione e alla nutrizione.

Il Dietista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

## **Documentazione**

### *Art. 70 Certificazione*

Il Dietista rilascia alla persona assistita, su sua richiesta o del legale rappresentante, certificazione del proprio intervento professionale.

### *Art. 71 Refertazione*

Nell'ambito della valutazione nutrizionale, il Dietista valuta l'opportunità di rilasciare all'interessato o al legale rappresentante, refertazione in merito allo stato nutrizionale e alla misurazione strumentale del dispendio energetico e della composizione corporea.

### *Art. 72 Documentazione sanitaria*

Le annotazioni del Dietista nella documentazione sanitaria sono finalizzate alla pianificazione dell'assistenza nutrizionale e costituiscono uno strumento di comunicazione con gli altri professionisti sanitari.

Il Dietista riporta nella documentazione sanitaria, in modo tempestivo, chiaro, puntuale, tracciabile e con appropriatezza tecnica e scientifica, la valutazione nutrizionale, la diagnosi nutrizionale, gli obiettivi, i contenuti e gli esiti dell'intervento nutrizionale.

### *Art. 73 Fascicolo sanitario elettronico*

Il Dietista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

## **Formazione continua ed educazione alla salute**

### *Art. 74 Formazione continua*

Il Dietista mantiene in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale. Individua, secondo le proprie necessità, idonei strumenti di educazione teorico-pratica e osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, correlandola ai propri specifici ambiti professionali.

Il Dietista, quando opportuno, ricorre alla supervisione quale strumento di valutazione e supporto negli specifici ambiti professionali, oltre che strumento di riflessione sul proprio operato, al fine di migliorare l'intervento nutrizionale.

### *Art. 75 Educazione alla salute*

Il Dietista espleta l'intervento di counselling nutrizionale e di educazione alimentare in piena autonomia, secondo un approccio basato su abilità comunicative e relazionali e su principi metodologici educativi, quali l'individuazione dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la stesura del progetto e la verifica del risultato, la flessibilità e la partecipazione della persona e della comunità al processo educativo.

Il Dietista promuove il benessere della popolazione mediante la gestione, la promozione di progetti di studio e la partecipazione a campagne di educazione alimentare, educazione ai consumi consapevoli, lotta agli sprechi e sostenibilità alimentare.

## **Rapporti professionali**

### *Art. 76 Rapporti con gli studenti*

Il Dietista, in possesso di idonei requisiti, mette a disposizione degli studenti conoscenze, competenze, esperienza e abilità professionali attraverso l'impegno nella docenza in ambito universitario e in attività tutoriali, nonché nella direzione delle attività didattiche.

Il Dietista, nello svolgimento di incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di riferimento e nell'esercizio delle attività tutoriali del Corso di Laurea in Dietistica, è competente nel progettare e attivare processi di apprendimento; è responsabile della formazione degli studenti, realizzata attraverso insegnamenti teorico-pratici e attività di tirocinio, cura l'appropriatezza degli atti professionali da loro posti in essere in tali contesti.

Il Dietista, nel caso di attività educative rivolte a studenti che frequentano percorsi formativi diversi dal Corso di Laurea in Dietistica, promuove la trasversalità delle competenze nell'ottica della inter e multi professionalità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai relativi percorsi di studio.

#### *Art. 77 Rapporti con l'Ordine*

Il Dietista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Dietista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Dietista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Dietista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Dietista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Dietista segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

#### *Art. 78 Rapporti con l'organizzazione sanitaria*

Il Dietista segnala all'Ordine i casi in cui gli obiettivi, le finalità o le regole dell'organizzazione sanitaria nella quale opera siano in contrasto con le linee guida, le buone pratiche ovvero le norme del Codice deontologico.

#### *Art. 79 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche*

Il Dietista, nell'attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche, fa riferimento anche alla produzione culturale e scientifica delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche del proprio ambito professionale e collabora con esse.

#### *Art. 80 Rapporti con le società industriali e commerciali*

Il Dietista, per finalità di ricerca scientifica o nell'ambito di attività di consulenza, può collaborare e relazionarsi con enti imprenditoriali o commerciali, dai quali può ricevere contributi economici diretti o indiretti, tali da non condizionare la propria indipendenza professionale.

#### *Art. 81 Compatibilità con cariche extraprofessionali*

Il Dietista che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

### **Sanità digitale**

#### *Art. 82 Medicina digitale*

Il Dietista si rapporta alla sanità digitale, intesa come insieme di attività e applicazioni informatiche che utilizzano mezzi elettronici per fornire informazioni, risorse e servizi per la salute della persona.

Il Dietista può utilizzare, in ambito nutrizionale, diari digitali e piattaforme di e-learning rivolte a particolari gruppi di riferimento, applicazioni in grado di valutare la composizione degli alimenti e i loro nutrienti e dispositivi indossabili da utilizzarsi in ogni fase del percorso di assistenza nutrizionale.

Il Dietista collabora con esperti di sanità digitale per migliorarne la corretta e sicura applicabilità in ambito nutrizionale.

Il Dietista utilizza la sanità digitale come supporto al proprio intervento e tutela la riservatezza dei dati; è consapevole che l'efficacia e l'appropriatezza dell'utilizzo della sanità digitale in ambito nutrizionale necessitano di evidenze scientifiche, nel quadro della normativa applicabile.

Il Dietista, nell'uso degli strumenti di sanità digitale, contrasta il rischio di disumanizzazione delle cure, l'accesso non autorizzato e l'utilizzo improprio di cartelle cliniche elettroniche e ne favorisce l'accesso autorizzato da parte di persone con difficoltà o scarsa alfabetizzazione digitale.

Il Dietista evita un impiego distorto dei sistemi digitali, acquisisce e, ove necessario, fa acquisire alla persona assistita competenze operative anche nella previsione di un loro malfunzionamento.

#### *Art. 83 Telemedicina*

Il Dietista espleta le prestazioni di telemedicina attraverso la teleconsulenza, la teleassistenza e la teleriabilitazione, secondo le specificità che le caratterizzano, quali elementi concreti di innovazione nel processo assistenziale della nutrizione.

Le prestazioni del Dietista in telemedicina comprendono la rilevazione della storia alimentare e dietetica della persona assistita, la valutazione delle risultanze degli esami ematochimici e strumentali, la gestione del diario alimentare e il monitoraggio nutrizionale.

Il Dietista è consapevole che l'impossibilità di raccogliere nell'ambito della telemedicina alcuni dati antropometrici e di effettuare un esame obiettivo completo, possibili solo in presenza, rende parziale la valutazione dello stato nutrizionale e condiziona l'attendibilità della diagnosi nutrizionale e l'individuazione dell'intervento appropriato.

#### *Art. 84 Identità digitale*

Il Dietista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

### **Emergenza**

#### *Art. 85 Emergenza sanitaria e calamità naturali*

In caso di calamità naturali o emergenza sanitaria, il Dietista fornisce il proprio contributo, qualora sia richiesto dalla gravità delle circostanze contingenti ovvero per indicazione dell'organizzazione sanitaria che coordina l'intervento, impegnandosi ad aggiornare e adeguare le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni.

#### *Art. 86 Emergenza digitale*

Il Dietista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Dietista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Dietista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

#### *Art. 87 Missioni umanitarie e di pace*

Il Dietista partecipa a missioni di pace e umanitarie, mettendo a disposizione la propria competenza per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse e interventi educativi in ambito alimentare e nutrizionale.

#### *Art. 88 Contenzione*

Il Dietista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

#### **Comportamenti vietati**

##### *Art. 89 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento*

Il Dietista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Dietista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Dietista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Dietista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

##### *Art. 90 Comparaggio e commercio*

Il Dietista si astiene da ogni forma di comparaggio e segnala all'Ordine attività di comparaggio di cui sia a conoscenza.

Il Dietista evita ogni forma di indicazione o raccomandazione derivante da un illecito interesse volto a procurare a sé o a terzi indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il Dietista non commercia integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali o prodotti fitoterapici o farmaceutici.

#### *Art. 91 Segnalazione del conflitto di interesse*

Il Dietista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

#### *Art. 92 Discredito*

Il Dietista, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Dietista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Dietista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

### **Sanzioni disciplinari**

#### *Art. 93 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari*

Il Dietista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA